REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera

di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"GARIBALDI"

Catania

DELIBERAZIONE N. 885 **del** 27 LUG. 2021

Oggetto: Rinnovo convenzione tra Università degli Studi di Messina e Arnas Garibaldi per tirocini curriculari.

Proposta N° 107 **del** 22 LUG. 2021

SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

L'istruttore/Il Responsabile del Procedimento — Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Premesso:

- Che con deliberazione n. 48 del 27/10/2018 è stata stipulata una convenzione con l'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento curriculari-master;

Visti:

- La nota 2352/AA.GG del 16-6-2021, con la quale l'Università di Messina ha espresso la volontà di rinnovare la convenzione su indicata;
- La nota prot. n.2526/AA.GG del 30-6-2021, con la quale è stato chiesto al Direttore Sanitario di esprimere parere in merito all'istanza di rinnovo;
- La nota succitata (registrata al Ns. prot. con nota 2656/AA.GG del 7-7-2021), con la quale il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole con la seguente specifica:

  "Da sviluppare secondo vigenti normative, anche in tema di sicurezza sul lavoro e Radioprotezione, allineata alle convenzioni in essere con le Università di Catania"

Rilevato :

- Che il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro (ART2);
- Che il soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (per infortunio sul lavoro e malattie professionali) (ART4);
- Il soggetto promotore si impegna a effettuare la sorveglianza sanitaria, come previsto dall'art 41 del decreto legislativo 81/2008, di esclusiva competenza del medico competente, finalizzata a controllare lo stato di salute (ART4);

Ritenuto, pertanto,

- Prendere atto del parere favorevole succitato;
- Potersi autorizzare il rinnovo della Convenzione con l'Università Degli Studi di Messina ed ARNAS Garibaldi con la finalità di consentire lo svolgimento di tirocinio curriculare;
- Procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Stabilire la decorrenza della Convenzione in oggetto dalla data di ultima sottoscrizione, per la durata di anni tre;
- Trasmettere copia della presente e della relativa convenzione all'Università degli Studi di Messina e al Direttore Sanitario Aziendale;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde consentire l'accesso dei tirocinanti presso l'ARNAS.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- Prendere atto del parere favorevole succitato;
- Potersi autorizzare il rinnovo della Convenzione con l'Università Degli Studi di Messina ed ARNAS Garibaldi con la finalità di consentire lo svolgimento di tirocinio curriculare;
- Procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Stabilire la decorrenza della Convenzione in oggetto dalla data di ultima sottoscrizione, per la durata di anni tre;
- Trasmettere copia della presente e della relativa convenzione all'Università degli Studi di Messina e al Direttore Sanitario Aziendale;
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde consentire l'accesso dei tirocinanti presso l'ARNAS.

Allegato parte integrante: Convenzione

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali
(Dott. ssa Ersilia Riggi)

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e, pertanto dispone di:

- Autorizzare il rinnovo della Convenzione con l'Università Degli Studi di Messina ed ARNAS Garibaldi con la finalità di consentire lo svolgimento di tirocinio curriculare.
- Procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

- Stabilire la decorrenza della Convenzione in oggetto dalla data di ultima sottoscrizione, per la durata di anni tre.
- Trasmettere copia della presente e della relativa convenzione all'Università degli Studi di Messina e al Direttore Sanitario Aziendale.
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde consentire l'accesso dei tirocinanti presso l'ARNAS.

Allegato parte integrante: Convenzione

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)

Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)

Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)

Il Segretario
Dott.ssa Maria Antonietta Li Volsi

ù

____copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

_____

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 l.r. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 l.r. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

_____

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- [x] immediatamente
- [ ] perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- [ ] a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - **a.** nota di approvazione prot. n. _____ del _____
  - **b.** per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

_____

Università
degli Studi di
Messina

Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Curriculare)

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "**soggetto promotore**", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea nato a Ginevra (CH) l'11/03/1972, o da suo delegato

E

L'azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, cod. fisc. e partita IVA 04721270876 , rappresentata dal dott. Fabrizio De Nicola, domiciliato per la carica di Direttore Generale in Catania, Piazza s. Maria di Gesù n° 5;

Premesso

-Ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;

-al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) della L. n. 196/1997 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma;

-il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera, tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio, le attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 (Finalità)

1. Le disposizioni della presente convenzione si riferiscono ai **tirocini curriculari**, ovvero i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione previsti in via obbligatoria

e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi.

2. il Soggetto Ospitante, ARNAS GARIBALDI , si impegna ad accogliere presso le sue strutture **studenti dell'Ateneo**, d'ora in poi denominati **"tirocinanti"**, su proposta degli Studi di Messina (Soggetto Promotore).

3. L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto numerico tra i tirocinanti e il numero di dipendenti presenti nella sede di svolgimento del tirocinio, come specificato nelle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 25 maggio 2017, Regione Sicilia e successive modificazioni.

Art. 2 (Natura, durata e progetto formativo)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor, designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico–organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

3. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. La durata del tirocinio deve essere congrua, in relazione agli obiettivi formativi.

4. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto dal Soggetto Promotore, d'intesa con il Tutor Aziendale, un progetto formativo individuale sottoscritto per l'Università dal tutor accademico, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, dal Tutor Aziendale e dal Tirocinante, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor accademico e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio e i CFU riconosciuti;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

Art. 3 (Obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
   - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
   - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08;
   - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
   - rispettare le indicazioni del tutor/responsabile aziendale e del tutor accademico;
   - frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati;
   - attestare la propria presenza presso la sede del tirocinio mediante apposizione di firma all'entrata e all'uscita in un apposito registro predisposto a cura del soggetto ospitante.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Soggetto Promotore e all'Azienda/Ente ospitante, con congruo preavviso. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale;

Art. 4 (Obblighi del Soggetto Promotore)

1. Il soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (per infortunio sul lavoro e malattie professionali), mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio ma rientranti nel progetto formativo.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire, alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Il soggetto promotore si impegna a effettuare la sorveglianza sanitaria, come previsto dall'art 41 del decreto legislativo 81/2008, di esclusiva competenza del medico competente , finalizzata a controllare lo stato di salute (l'interpello n. 1 del 02.05.2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precisazioni in relazione all'applicazione delle disposizioni concernenti la sorveglianza sanitaria dei soggetti stagisti, tirocinanti e studenti minorenni e maggiorenni).

Art. 5 (Obblighi del Soggetto Ospitante)

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare al tirocinante una relazione alla fine del tirocinio che attesti il raggiungimento degli obiettivi formativi e il corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, affinché questo provveda a darne segnalazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.

2. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008. Eroga in particolare la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta mentre è a cura dell'Università, in qualità di soggetto promotore, fornire al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

3. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante ha l'obbligo di equiparare il tirocinante al lavoratore dipendente, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

Art. 6 (Durata e termini di recesso)

1. La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà esser rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti.
2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento a mezzo PEC, attraverso comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali.

Art. 7 (Trattamento dei dati)

1.Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt.1,3,e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 8 - (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

1. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i.. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Fuori dai casi previsti dal predetto art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e s.m.i. e, solo in assenza di firma digitale, la convenzione potrà essere sottoscritta con firma autografa e verrà redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.

In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 21 Maggio 2021 n. 69 , Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 22 Marzo 2021 n. 41 all'art. 10 bis, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 25 della tabella di cui all'allegato B al D.P.R. n 642/1972, si applica, per l'anno 2021, anche alla presente convenzione per lo svolgimento di Tirocini di Formazione e Orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 Giugno 1997 n.196.
3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 9 (Foro Competente)

1.Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.
2.Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio

Art. 10 (Norme Finali)

1.Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

Per l'Università degli Studi
IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'Azienda ospitante